



4 ZAMPE IN RIVIERA



STATUTO SOCIALE

4 ZAMPE IN RIVIERA ODV

4zampeinriviera.onlus@gmail.com



Statuto dell'Associazione 4 Zampe in Riviera Odv

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: 4 ZAMPE IN RIVIERA ODV.

L'acronimo ODV e la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Mira (VE), ed opera nel territorio della regione Veneto. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio Direttivo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla Pubblica Amministrazione competente, senza dover procedere alla modifica dello Statuto.

L'Associazione può svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale; può altresì aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero.

Art. 2 - Finalità e scopo solidaristico

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività previste dall'art. 5 del CTS lettera "e", avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l'Associazione è impegnata nella salvaguardia degli animali domestici.

L'associazione:

- Combatte ogni forma di violenza e di maltrattamento e ogni atto che provochi sofferenza agli animali, nonché la detenzione degli stessi in condizioni per essi incompatibili;
- Persegue, anche in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, l'applicazione della normativa esistente in materia di protezione degli animali e di prevenzione del randagismo;
- Opera per diffondere una cultura di rispetto per gli animali attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione al fine di creare una coscienza che riconosca negli esseri viventi non-umani dei soggetti dotati di intelligenza e sentimenti;

- Combatte, quale forma di vile maltrattamento, l'abbandono di cani e gatti nonché il fenomeno del randagismo, mediante la creazione e la gestione di strutture rifugio per gli animali. Cura, inoltre, lo sviluppo di piani per il controllo delle nascite e il censimento degli animali domestici.

Per tali fini, l'Associazione potrà pertanto (in via indicativa ma non esaustiva):

- Assistere e sfamare le colonie di gatti randagi e vaganti che popolano i centri urbani e sostenere le persone che si occupano della loro cura. Realizzare il censimento delle colonie feline e provvedere all'attuazione di piani di controllo delle nascite mediante interventi di sterilizzazione degli animali stessi;
- Assicurare l'adozione degli animali abbandonati esistenti nei canili-gattili-rifugio nonché degli animali vaganti in situazioni di precarietà e disagio, attraverso un loro affidamento a soggetti che diano garanzie di buon trattamento;
- Assistere in ogni forma soggetti privati o gruppi che siano impegnati nella difesa e nella protezione degli animali, garantendo informazione, consulenza e sostegno agli affidatari degli animali;
- Promuovere e organizzare attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale promuovendo, sostenendo o organizzando attività educative e formative attraverso pubblicazioni, studi, ricerche, conferenze e dibattiti.

Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione opererà autonomamente attraverso i propri soci o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati e nelle forme che risulteranno più idonee.

L'Associazione non potrà svolgere attività estranee ai settori menzionati, salvo che non risultino direttamente connesse alle attività istituzionali, mentre potrà svolgere qualsiasi operazione che sia ausiliaria e complementare, o comunque connessa con quelle indicate e per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione, inoltre, potrà realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione darà tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrerà il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunicherà la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro 60 giorni dal rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.



Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

I Soci, in regola con la quota sociale, hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali.

I Soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta l'automatica decadenza della qualità di Socio. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta l'automatica esclusione del Socio.

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.



Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 8 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- Approvare il rendiconto consuntivo;
- Fissare l'importo della quota sociale annuale;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento interno;
- Eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, all'indirizzo e-mail comunicato in fase di iscrizione, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.



Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli Associati.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di 2 anni e rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione degli associati
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente e il Segretario.



Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta effettuata al Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti e/o di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



Art. 16 – Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 18 – Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 20 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 – Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 22 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Responsabilità dell'organizzazione

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 24 – Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 25 – Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato dall'Assemblea ordinaria del giorno 13/11/2023 in Mira (VE).

Il Presidente dell'Assemblea



Il segretario dell'Assemblea



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023

Il giorno lunedì 13 novembre 2023 alle ore 20:45 presso la sede sociale in Mira (VE), si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima andata deserta, l'Assemblea ordinaria dei Soci di 4ZAMPE IN RIVIERA Onlus, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto per iscrizione a RUNTS
2. Varie ed eventuali

Hanno partecipato all'Assemblea in presenza i soci: Pezzato Lorella, Gessica Bernardi, Chiara Busato e Galzignato Patrizia.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Lorella Pezzato, la quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti da trattare posti all'Ordine del Giorno. La Presidente chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la socia Patrizia Galzignato, che accetta.

L'Assemblea ha inizio alle ore 21:00 e si procede all'esame dei vari punti:

1. **Adeguamento Statuto** - La Presidente illustra ai presenti le modifiche da effettuare per l'adeguamento dello Statuto ai contenuti normativi del D.lgs. 117/2017, come da richiesta ricevuta dalla Regione Veneto, protocollo 592668.
L'Assemblea prende atto e provvede a modificare gli articoli 3, 4 e 7.
2. **Varie ed eventuali** - non essendoci null'altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.50, previa stesura, lettura ed approvazione del seguente verbale.

IL FUNZIONARIO (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale. Eugenio Baselli

IL PRESIDENTE
(Lorella Pezzato)

Lorella Pezzato

IL SEGRETARIO
(Patrizia Galzignato)

Patrizia Galzignato



Reg. 17 NOV. 2023
Euro 55,50
Confermi al Mod. F 23
Ufficio territoriale di Venezia 2
AN 2188
serie 3 A PRIVATI